

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 32

Riunione del 10 febbraio 2010

29.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- BRUNELLI ORFEO nella qualità di Presidente della Brunelli Volley Nocera U. SSD;
- BRUNELLI VOLLEY NOCERA U SSD in persona del Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f. Relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Brunelli Orfeo** *"in violazione degli artt. 2, 17, 19, 21, 24 e 28 RAT e della normativa disciplinata nella "Guida Pratica" vigente in materia di tesseramento on-line, per aver la SOCIETÀ BRUNELLI VOLLEY NOCERA U. SSD, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. effettuato il primo tesseramento on line in data 8.10.2009 delle tesserate CACCIAMANI ELISA, GUANCIAROSSA GRETA, LUCARELLI ALICE e TACCHI FEDERICA mediante utilizzo del modulo di primo tesseramento, senza che le anzidette atlete avessero sottoscritto il citato modulo";*
- **Brunelli Volley Nocera U. SSD** *"... Con estensione del capo di incolpazione ex artt. 55 n. 3 lett. a) Reg. Giur. e 2 RAT per i fatti contestati al proprio Presidente".*

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per la seduta del 10 febbraio 2010 alla quale nessuno è comparso.

Sentita la Procura Federale nella persona del sostituto Avv. Militerni il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre del Presidente Brunelli Orfeo nonché la multa di € 300 per il sodalizio.

La Commissione, letti gli atti del procedimento, le argomentazioni difensive di cui alla breve memoria del 6.2.2010 in cui si imputa la violazione delle norme regolamentari ad un "errore di segreteria"

Considerato

che il presente procedimento trae origine da una segnalazione, in data 14.10.2009, proveniente dal medesimo sodalizio a firma del Presidente con la quale è stata formulata istanza di annullamento del tesseramento delle atlete dovuto ad "una erronea interpretazione del regolamento";

che pertanto il procedimento non è iniziato su impulso della Procura federale o dell'atleta bensì dal sodalizio stesso;

che l'istanza è stata presentata a distanza di pochi giorni dal tesseramento online avvenuto in data 8.10.2009;

Ritenuto

che le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV 2009-2010 prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni prima dell'inoltro in via telematica;

--oOo--

che la condotta posta in essere, reiterata per ben quattro atlete, appare priva di dolo;


che si ravvisa tuttavia nella stessa una *culpa in vigilando*;

P.Q.M.

Applica:

- a- al tesserato Brunelli Orfeo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1;
- b- alla società Brunelli Volley Nocera U. SSD la sanzione della multa di euro 100,00 (cento).

F.to Il Presidente f.f.
Avv. Thomas Martone



Roma, 22 febbraio 2010